



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori Paolo ROMANI e GASPARRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2015**

Modifiche alla legge 6 maggio 2015, n. 52, recante «Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati» e delega al Governo per apportare le modifiche necessarie al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

ONOREVOLI SENATORI. – In seguito alle elezioni amministrative e regionali del 31 maggio scorso si è rilevato che non vi è stato alcun partito che abbia riportato consensi elettorali prossimi, in termini percentuali, al 40 per cento. Si è potuto altresì osservare che, come sovente accade, solo con più partiti, coalizzati fra loro, si è riusciti ad oltrepassare la predetta soglia.

Per quanto concerne le elezioni amministrative, nei comuni ove non si è raggiunta la soglia di sbarramento del 50 per cento al primo turno elettorale, e si è dovuti ricorrere al ballottaggio, si è osservato come, in molte circostanze, abbia prevalso l'astensionismo e l'antipolitica, a scapito di una scelta chiara, concreta e diretta a rappresentare le volontà dell'elettore.

Trasponendo questi dati sul panorama nazionale, si può affermare che l'attuale legge elettorale 6 maggio 2015, n. 52, cosiddetta *Italicum*, che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2016, adottando un sistema in cui viene attribuito il premio di maggioranza, al primo turno, alla sola lista che ottiene il 40 per cento dei consensi – alla luce di quanto sopra esposto – creerebbe molteplici criticità sia al primo turno, sia in fase di ballottaggio.

Molto spesso, i cittadini italiani non si identificano in grandi partiti estremisti e autoritari, bensì in taluni più contenuti, ma moderati, e in coalizione tra loro che, attualmente, senza opportune modifiche alla legge n. 52 del 2015, non potrebbero né essere opportunamente rappresentati all'interno del Parlamento, né aspirare a far parte della forza di Governo, seppur rappresentino la maggioranza degli italiani.

A questo proposito, si è proceduto alla predisposizione del presente disegno di legge volto da una parte a modificare la legge 6 maggio 2015, n. 52, recante: «Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati», e dall'altra a delegare il Governo ad apportare le conseguenti modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante: «Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati», secondo chiari principi e criteri direttivi.

La principale modifica che si propone di apportare all'interno della predetta legge n. 52 del 2015 riguarda le disposizioni relative all'assegnazione del premio di maggioranza, non più in favore esclusivamente della singola lista, bensì nei confronti della lista o coalizione di liste che ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti al primo turno elettorale. In caso contrario, il premio di maggioranza viene attribuito, dopo il turno di ballottaggio cui accedono le due liste o coalizioni di liste che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto il maggior numero di voti in valore assoluto. Per quanto riguarda la delega al Governo, essa si attiene ai medesimi principi ispiratori.

L'articolo 1 del presente disegno di legge reca modifiche all'articolo 1 della legge n. 52 del 2015, laddove vengono sancite le finalità della medesima, introducendo la fattispecie delle coalizioni di liste.

L'articolo 2 reca la delega al Governo per le modifiche necessarie al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, seguendo chiari principi e criteri direttivi, per quanto riguarda le coalizioni di liste, il

premio di maggioranza – al primo turno e al ballottaggio – da attribuire alla lista o alla coalizione di liste, ed infine la clausola di

salvaguardia per l'entrata in vigore, con l'auspicio che entro il 1° luglio 2016 sia concluso l'*iter* della riforma costituzionale.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 1 della legge  
n. 52 del 2015)*

1. All'articolo 1 della legge 6 maggio 2015, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le coalizioni di liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 12 per cento dei voti validi»;

b) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «alla lista» sono inserite le seguenti: «o alla coalizione di liste», le parole: «a quella» sono sostituite dalle seguenti: «alla lista o alla coalizione di liste» e dopo le parole: «tra le due» sono inserite le seguenti: «liste o coalizioni di liste»;

c) al comma 1, lettera g), dopo le parole: «a ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «o coalizione di liste».

## Art. 2.

*(Delega al Governo per le modifiche necessarie al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al fine di adeguarlo alle disposizioni introdotte

dall'articolo 1 della presente legge, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* disciplinare le modalità di presentazione delle coalizioni di liste, con particolare riferimento alle dichiarazioni di collegamento;

*b)* predisporre il modello delle schede di votazione, adeguandolo in modo chiaro e comprensibile alla previsione delle coalizioni di liste, al fine di garantire la corretta espressione del voto da parte degli elettori;

*c)* disciplinare i criteri per l'attribuzione dei seggi alle liste fra loro collegate in coalizione, in base alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 6 maggio 2015, n. 52, in quanto compatibili, con riferimento sia al primo turno elettorale sia all'eventuale ballottaggio;

*d)* stabilire che le disposizioni del decreto legislativo si applichino a decorrere dal 1° luglio 2016.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato anche in mancanza dei pareri.





